

111

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 306/A III Legislatura

MODIFICA AGLI ARTT. 6 (PRIMO COMMA) E 7 (LETTERE "F" ed "I") DELLA
L.R. 65/79 - "INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO
FAMIGLIE"


Approvato dalla G.R. nella seduta dell'1/4/1983.

L E G G E R E G I O N A L E


=====

MODIFICA AGLI ARTT.6 (primo comma) E 7 (LETTERE "f" ed "i")
DELLA L.R. 65/79 - "INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI E
0 DELLE LORO FAMIGLIE" .


Il Responsabile dell'Ufficio



Il Coordinatore



L'Assessore



REGIONE PUGLIA

R E L A Z I O N E

A seguito della Conferenza delle Regioni e delle Consulte per l'emigrazione tenutasi a Venezia nei giorni 7 e 8 maggio 1982, è stato formulato un d.d.l. unitario in materia migratoria cui tutte le Regioni dovrebbero uniformarsi nello spirito degli orientamenti emersi nella Conferenza suddetta.

Tale d.d.l., fra l'altro, riconosce la rappresentatività delle Associazioni di emigranti aventi sede principale nella regione e di quelle nazionali presenti in regione, purchè operanti con carattere di continuità da almeno 5 anni a favore degli emigrati e immigrati pugliesi e delle loro famiglie; inoltre prevede l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni presentanti i requisiti di cui innanzi.

Pertanto:

- a) tenute conto delle caratteristiche delle Associazioni il cui rapporto con la Regione si è ormai da tempo consolidato ed alle quali è stato finora riservato il contributo spettante ai sensi degli artt. 2-7 e 6;
- b) avuto riguardo ad altre Associazioni, quale le AGLI, che hanno a più riprese rivendicato il ruolo svolto nel mondo migratorio come Associazione altamente rappresentativa e che hanno quindi ripetutamente richiesto di entrare a far parte della Consulta in tale veste, onde accedere ai contributi previsti dalla L.R. in questione;
- c) ravvisata, peraltro, la necessità ed opportunità di riservare i contributi solo alle Associazioni presentanti i requisiti di cui sopra, al fine di evitare un incontrollato proliferarsi di richieste di finanziamento con la conseguente polverizzazione dei relativi interventi;

..//..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

d) sentito il parere favorevole della Consulta Regionale per l'emigrazione nella riunione del 14/1/83; si ritiene indispensabile proporre la modifica dell'art.6 primo comma e dell'art.7 lett.f) ed i).

REGIONE PUGLIA

SCHEMA DI d.d.l.

"Modifica agli artt. 6 (1.comma) e 7 (2.comma lettere "f" ed "i") della L.R. 23/10/79, n.65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

Art. 1

Il 1. comma dell'art.6 della L.R. 23/10/79, n.65 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Alle Associazioni di cui alla lettera "f" del successivo art.7 possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione sociale-culturale e per lo svolgimento di studi e convegni".

Art. 2

Le lettere "f" ed "i" del 2. comma dell'art.7 della L.R.65/79 sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

- f) "Da nove rappresentanti delle Associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno 5 anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie".
- i) "Da diciotto emigrati designati unitariamente dalle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente punto "f", fra cui n.due rappresentanti di immigrati stranieri nella Regione da almeno 3 anni".

MODIFICA AGLI ARTT.6 (PRIMO COMMA) E 7 (LETTERE "F" ED "I") DELLA
L.R. 65/79 - "INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO
FAMIGLIE"

TESTO ORIGINARIO DELLA L.R.65/79

Art.6 - I° Comma

"Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale-culturale e per lo svolgimento di studi e convegni".

Art. 7 - lett.f)

"Da sette rappresentanti delle Associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie".

Art. 7 - lett.i)

"Da quattordici emigrati designati unitariamente dalle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente punto f)".

TESTO MODIFICATO

Art.6 - I° Comma

"Alle Associazioni di cui alla lett.f) del successivo art.7 possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, sociale-culturale e per lo svolgimento di studi e convegni".

Art.7 - lett.f)

Da nove rappresentanti delle Associazioni aventi Sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti nella Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno 5 anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie".

Art.7 - lett.i)

"Da diciotto emigrati designati unitariamente dalle Organizzazioni ed Associazioni di cui al precedente punto f), fra cui n. due rappresentanti di immigrati stranieri nella Regione da almeno 3 anni".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 7.6.83